

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

**Calvi.** Io ho proposto un emendamento a questa disposizione e dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a proporlo, sperando di poter convincere l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della convenienza di accettarlo.

Io non discuto se sia un bene o un male lo ammettere nei regolamenti dei consorzi la clausola compromissoria; approvo però l'idea dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro di permetterla anche nei regolamenti pei consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale, dal momento che questa facoltà è concessa pei consorzi d'irrigazione.

Però, come la pratica ha consigliato e all'onorevole ministro e all'onorevole relatore di aggiungere all'articolo 5 della legge del 1873, che costituisce il primo alinea dell'articolo in esame, le parole che si leggono nel capoverso dell'articolo stesso, mi pare che avrebbe dovuto consigliare ad essi di modificare anche la disposizione dell'articolo 5, che qui è riprodotta nel senso di cui nell'emendamento da me proposto.

Data la convenienza di acconsentire che nel regolamento sia inserita la clausola compromissoria, non comprendo perchè si debba negare a coloro che entrano a far parte del consorzio la facoltà di veder risolte le controversie che insorgono, sia fra i consorziati, sia fra questi ed il consorzio, in modo inappellabile; e sia, invece, necessario che per tutte le questioni anche di poco momento che insorgono fra il consorzio e i consorziati e fra i consorziati stessi, si debbano percorrere tutti i gradi di giurisdizione.

A me pare che lo scopo, che certo si è prefisso chi ha redatto l'articolo in esame, consigli la modificazione dell'articolo nel senso del mio emendamento, che tende a render facoltativo ai consorziati di rinunciare, oppure di valersi del rimedio dell'appellazione; di veder giudicate le controversie loro non col rigore del diritto, ma da arbitri quali amichevoli compositori. Lo scopo per il quale la clausola compromissoria fu usata, evidentemente fu quello di rendere più brevi e meno dispendiose le liti, e di far sì che l'arbitro conciasse alcune volte, l'interesse del consorziato con gli interessi del consorzio, lo stretto diritto con l'equità. Ora, ritenuto l'articolo, come è scritto, ciò non è possibile: l'arbitro deve sempre decidere con ragione di diritto; l'equità non si raggiunge. Avremo sempre la identica spesa, con questa unica differenza: che, invece di aver il primo grado di giurisdizione esaurito da un ma-

gistrato, lo avremo esaurito da un arbitro. Nessun vantaggio, e spesa maggiore.

Ripeto quindi che, precisamente perchè lo scopo pel quale l'articolo venne scritto sia raggiunto, debbonsi togliere dal primo capoverso dell'articolo stesso le parole *il quale è sempre ammesso*, che tengono dietro a quelle: *non ostante appello ai tribunali ordinari*; ed aggiungere all'articolo in tal modo modificato un capoverso, in cui si lasci ai consorziati la facoltà di scrivere nel regolamento che gli arbitri potranno anche decidere come amichevoli compositori. Queste due modificazioni portano con sè, come necessaria conseguenza, la modificazione anche del capoverso dell'articolo 12, nel senso che là dove si legge: *e debba interpersi appello*; si metta invece: *e possa interpersi appello*.

Ritengo che l'onorevole ministro vorrà far buon viso a queste brevi osservazioni, e accettare gli emendamenti che ho proposti; che mentre giovano a conseguire lo scopo per cui l'articolo in esame fu scritto, suonano anche rispetto al principio della libertà delle contrattazioni.

**Presidente.** Gli emendamenti proposti dall'onorevole Calvi sono tre.

Nel primo capoverso egli vorrebbe che fossero soppresse le parole: *il quale è sempre ammesso*; che nel secondo capoverso, là dove si dice: *e deve interpersi appello ai tribunali*; si dica, invece: *e possa interpersi appello ai tribunali*; e che si aggiunga un terzo capoverso in questi termini: *Sarà pure lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori*.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Lanzara, relatore.** Mi compiaccio con l'onorevole Calvi, che egli accetti, in massima, il principio stabilito nell'articolo 14: cioè, di deferire la questione agli arbitri: questo è un beneficio, come egli stesso avvisava, di determinare con una disposizione generale tale facoltà, affinché non si fosse trovato impedimento nell'articolo 9 del Codice di procedura civile, il quale non concede agli amministratori facoltà di sottoporre le questioni ad arbitri, se non serbate le forme stabilite per la transazione. E questa facilitazione, inoltre, come pure ben diceva l'onorevole Calvi, è apportata per dare alle parti un beneficio immediato, nella sollecita risoluzione delle controversie, e nella riduzione della spesa. Egli, però, vuole estendere questa facilitazione, facendo sì che gli arbitri possano decidere come amichevoli compositori.

E la Commissione non trova alcuna difficoltà di accettare la proposta fatta, trattandosi di accordare ai consorzi un'altra facilitazione alle tante